

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per gli ordinamenti Scolastici
Ufficio Primo

OGGETTO: Decreto Ministro 10 marzo 2006 - Autorizzazione progetto di Innovazione ex art. 11 D.P.R. 8 Marzo 1999, n. 275 -

Per gli adempimenti gestionali di competenza si trasmette l'unito D.M. 10 Marzo 2006 con il quale il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, ha autorizzato le istituzioni scolastiche in indirizzo ad attuare, dal prossimo 1° settembre, un progetto congiunto di sperimentazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11 del D.P.R. 8 Marzo 1999, n, 275.

Si richiama in particolare l'attenzione su quanto nel medesimo provvedimento previsto in materia di organici e di disciplina del rapporto di lavoro del personale impegnato nel progetto di innovazione.

Si ringrazia per l'attenzione e si rimane a disposizione per ogni eventuale necessità di chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n 275 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l'articolo 11 che consente al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di riconoscere progetti di iniziative innovative delle singole istituzioni scolastiche;

VISTO il progetto sperimentale presentato congiuntamente dalle scuole medie statali "Rinascita A.Livi" di Milano, "Scuola-Città Pestalozzi" di Firenze e "Don Milani-Colombo" di Genova;

ACQUISITO il prescritto parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione che si è espresso favorevolmente nell'adunanza del 15 settembre 2005 ritenendo sussistenti i requisiti previsti dal citato articolo del DPR 275/1999;

CONSIDERATO che il progetto sperimentale ha come finalità il consolidamento della riforma del primo ciclo di istruzione e prevede l'attivazione di una rete attraverso cui promuovere e attuare i processi di innovazione e trasformazione del sistema scolastico;

CONSIDERATO, altresì, che il progetto assume ulteriore valenza attraverso la previsione di un rapporto organico e continuativo con le scuole dei rispettivi territori coinvolti con specifico riferimento alle attività laboratoriali finalizzate alla formazione dei docenti in collegamento con le Università;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per l'esercizio del potere autorizzatorio di cui all'art. 11;

RILEVATA la necessità di disciplinare i vari profili normativi ed organizzativi di attuazione della sperimentazione;

DECRETA:

Articolo 1

Le scuole medie statali "Rinascita A. Livi" di Milano, "Don Milani-Colombo" di Genova e "Scuola Città Pestalozzi" di Firenze, sono autorizzate ad attuare, dal 1° settembre 2006, la sperimentazione di cui al progetto dalle stesse elaborato.

Articolo 2

Il progetto sperimentale prevede una rete di istituzioni scolastiche attraverso la quale l'attività di ricerca innovativa possa coerentemente integrarsi con gli interventi di carattere didattico-pedagogico e organizzativo legati alla concreta applicazione della riforma di cui al decreto legislative 19 febbraio 2004, n. 59, anche in relazione alle indicazioni rivenienti da esperienze internazionali. Le istituzioni della rete assumono anche la funzione di Scuola-laboratorio per la

ricerca, sperimentazione e diffusione sul territorio di soluzioni applicative innovative, anche mediante- la costituzione di ulteriori reti di scuole.

Articolo 3

I piani di ricerca e, sperimentazione su cui si svolgerà l'attività degli istituti scolastici saranno i seguenti:

- **piano didattico e pedagogico:** ottimizzazione. di percorsi didattici in grado di trasformare le conoscenze in competenze spendibili, approfondendo le relazioni, tra discipline, "oggetti formativi", competenze trasversali di problem solving anche secondo le esigenze emerse dal Progetto OCSE-PISA;
- **piano organizzativo:** individuazione e messa a punto di modelli organizzativi funzionali - alla gestione di contesti di apprendimento flessibili, centrati sulla personalizzazione dei curricula e sullo sviluppo. di competenze;
- **piano della formazione dei docenti,.** individuazione e messa a punto di modelli di tutoraggio e stage per tirocinanti e docenti in servizio nelle scuole del territorio, anche in rete e in accordo con l'USR, al fine di fornire un supporto formativo alle innovazioni previste dalla riforma;
- **piano della valutazione:** monitoraggio, auto-valutazione e valutazione sia rispetto agli esiti del progetto che alle prestazioni professionali e individuazione di modelli specifici per la diffusione e valutazione dell'attività di ricerca come innovazione (art.6 D.P.R. 275/99) nelle scuole dell'autonomia del territorio.

Articolo 4

1. Ciascun istituto si avvale per la gestione del Progetto di un **Comitato Scientifico di Istituto** la cui composizione e funzionamento sono definiti nel progetto allegato, che fa parte integrante del presente decreto.
2. I membri sono individuati dal Collegio tra i docenti della scuola- e fra gli esperti di didattica, pedagogia e problemi educativi e sociali delle Università o Enti di Ricerca riconosciuti. Del Comitato fa parte , un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale designato dal Direttore Generale, che provvede, altresì, ad emettere il provvedimento di costituzione del Comitato stesso.
3. Il progetto è supervisionato da un **Coordinamento Scientifico Nazionale** formato da una rappresentanza del Comitato Scientifico di ciascuna delle tre scuole interessate, unitamente alla rappresentanza dei comitati delle scuole partner. Il provvedimento di costituzione del

Coordinamento è emesso dal Capo del Dipartimento per l'istruzione, che nomina anche un rappresentante della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e un rappresentante della Direzione Generale per il personale della scuola, designati dai rispettivi Direttori Generali.

Articolo 5

1. All'Istituto è assegnato per lo svolgimento delle attività integrate specifiche del progetto, un **organico sperimentale**, come da allegato, che garantisce l'attività di formazione, ricerca didattica e documentazione.

In particolare per:

- il lavoro di sperimentazione di nuove forme di articolazione dei saperi e di dispositivi didattici (operativizzazione dei curricoli, didattica per laboratori, introduzione di nuove aggregazioni disciplinari, scuola-comunità) e per la relativa osservazione e riflessione in itinere sull'efficacia dei processi affettivi e cognitivi attivati rispetto al Profilo dello studente alla fine del primo ciclo di istruzione;
- accompagnare la formazione dei docenti delle altre scuole in servizio e in ingresso sotto forma di stage all'interno dei percorsi pedagogici e didattici attuati dalla scuola in via sperimentale.

1. Gli organici dei docenti e del personale ATA, compreso il personale necessario all'assistenza tecnica dei laboratori delle scuole interessate, sono determinati nella consistenza esistente nell'anno scolastico 2006-2007 e si riferiscono al numero di classi autorizzate nel medesimo anno scolastico. Variazioni successive, in incremento o in diminuzione saranno rapportate al numero delle classi, la cui costituzione sarà autorizzata in ciascuno degli anni scolastici successivi.

Articolo 6

1. La diversità strutturale e organizzativa descritta nel progetto approvato e la diversità di gestione del personale, rispetto alle scuole ordinarie saranno definite in relazione e in funzione delle esigenze poste dalle ricerche didattiche di volta in volta in atto, dalle attività di formazione di stage svolte verso insegnanti in prima formazione o in servizio per l'attività di documentazione e diffusione.

Articolo 7

1. I docenti che intendono prestare servizio negli Istituti in questione devono formalmente impegnarsi a svolgere l'attività richiesta per il periodo della sperimentazione e devono essere in possesso di un curriculum che attesta la partecipazione -a percorsi di formazione e/o l'acquisizione di esperienze sulle tematiche della ricerca proprie dell'Istituto.
2. I docenti in servizio alla data del 1 settembre 2006 presso l'Istituto di attivazione della sperimentazione, esercitano l'opzione fra le scuole di utilizzazione e quelle di titolarità. L'opzione ha effetto dal 1 settembre 2007.

Articolo 8

1. A ciascuna scuola sarà assegnato con provvedimento, di incarico del Direttore Generale Regionale, coerente con il raggiungimento delle finalità del Progetto, un Dirigente Scolastico che manifesti la volontà di aderire al progetto e l'interesse per il suo sviluppo e che abbia esperienze e competenze adeguate nel campo della formazione, ricerca didattica e documentazione.
2. I Dirigenti Scolastici interessati al predetto incarico inoltreranno una domanda corredata da un curriculum specifico al Direttore Generale Regionale nei termini fissati dallo stesso.

Articolo 9

1. I posti relativi al personale docente assegnato al progetto, vacanti per qualsiasi motivo, saranno coperti, da docenti di ruolo, con le ordinarie procedure di mobilità, purché abbiano acquisito il gradimento da parte della scuola in tempi utili rispetto alle relative operazioni.
2. Possono accedere su tali posti i docenti neo immessi in ruolo con prestazioni utili ai fini dell'assolvimento dell'anno di formazione.

Articolo 10

1. Per l'individuazione dei nuovi docenti di cui all'art. 9 - comma 2 le scuole comunicheranno ufficialmente i posti che si renderanno vacanti ai Centri Servizi Amministrativi interessati che ne daranno, comunicazione pubblica con atto apposito. Tale disponibilità sarà comunicata anche tramite pubblicazione sul sito della scuola.
2. I docenti interessati dovranno presentare domanda corredata di un curriculum professionale al Dirigente Scolastico della scuola prescelta,

secondo modalità definite, al fine di acquisire il gradimento che li abilita a presentare istanza di mobilità per la specifica sede.

3. In mancanza di domande di docenti di ruolo della provincia, le istanze possono essere presentate da personale di ruolo in altre province della regione.

Articolo 11

In caso di riduzione del numero delle classi, i criteri per individuare i docenti aventi titolo al mantenimento del posto sono determinati nel seguente ordine:

- a) maggior anzianità di insegnamento effettivo nelle classi impegnate nella sperimentazione presso la scuola di cui al presente decreto;
- b) maggiore anzianità complessiva di insegnamento nella 'sperimentazione anche in altre scuole;
- c) in caso di parità avranno diritto al mantenimento i docenti che risulteranno avere maggior punteggio in un'apposita graduatoria compilata dal Capo di Istituto in base ai criteri previsti nell'ordinanza che disciplina i trasferimenti e i passaggi del personale docente di ruolo.

Articolo 12

1. Le domande per le supplenze annuali dovranno essere rivolte alle scuole interessate. Ciascuna di esse provvederà a formulare la graduatoria di istituto, in analogo e secondo le modalità previste per le istituzioni scolastiche speciali nel D.M. (64/2002).

Articolo 13

1. Nell'assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche, compatibilmente con le disponibilità complessive dei pertinenti Capitoli di bilancio, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale terrà conto delle attività svolte da ciascuna scuola interessata e delle richieste formulate dalle stesse, previa attenta valutazione.

Articolo 14

1. La sperimentazione di cui al presente Decreto avrà una durata quinquennale a partire dall'anno scolastico 2006-07. L'Amministrazione si riserva di monitorare periodicamente l'andamento della sperimentazione al fine di verificarne gli effettivi risultati rispetto agli obiettivi del Progetto.

Roma, 10 marzo 2006

IL MINISTRO